

N.RG 1494 / 2016



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA
01
SENTENZA

Il Giudice di Pace di PISA, Dott. **[REDACTED]** NI, nella causa civile R.G. n.
1494 / 2016

vertente tra

[REDACTED] (CF **[REDACTED]**) - Avv. GIOVANNI LONGO

-RICORRENTE-

contro

[REDACTED] SRL (CF **[REDACTED]**) - Avv. **[REDACTED]** Giovannelli - Avv. **[REDACTED]**
[REDACTED]

-RESISTENTE-

ha pronunciato

SENTENZA

con il seguente dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna la **[REDACTED]**, come in atti, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € **[REDACTED]**, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in complessivi € **[REDACTED]**, di cui € **[REDACTED]** per spese ed € **[REDACTED]** per compensi professionali, oltre 15% spese gen., oltre Iva e Cpa come per legge.



Pone le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132, comma 2 n. 4), Cpc e 118 disp. att. Cpc, come modificati dalla Legge n. 69/2009, ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 Cpc che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. **[REDACTED]** ha convenuto in giudizio la **[REDACTED]**, titolare del distributore di benzina sito presso il **[REDACTED]** **[REDACTED]** sito, per sentirla condannare al risarcimento del danno subito dalla propria autovettura Audi A4 Mod. **[REDACTED]** EP 160 PL a causa di un rifornimento, effettuato presso la suddetta stazione di servizio, di carburante risultato difettoso.

Deduceva parte attrice che in data **[REDACTED]**, di ritorno da una vacanza **[REDACTED]** **[REDACTED]**, l'attore aveva effettuato un rifornimento di gasolio presso il distributore della società convenuta. Proseguito il viaggio e giunto in prossimità della propria abitazione l'auto aveva iniziato a perdere velocità, e successivamente si era bloccata, rendendo necessario il trasporto dell'auto con il carro attrezzi ed il ricovero della stessa presso l'**[REDACTED]** di **[REDACTED]**, che, verificato un errore nella pressione del gasolio, pulito il serbatoio e sostituito il filtro del carburante, aveva riscontrato delle sostanze appiccicose arrivate all'interno della pompa di alta pressione dell'auto che si era danneggiata, rendendosi necessarie la revisione della pompa di alta pressione, la pulizia del rail, la revisione degli iniettori e la sostituzione delle due pompe di bassa e media pressione. Data notizia del fatto al distributore, ed in assenza di riscontro, l'odierno attore aveva provveduto a far riparare l'auto presso un centro autorizzato **[REDACTED]** sostenendo una spesa di **[REDACTED]**, restano privo



dell'auto per oltre un mese. Avendo conservato un campione del carburante prelevato dal serbatoio della vettura, l'attore aveva fatto analizzare il gasolio erogato dalla convenuta, che era risultato non conforme alla normativa presentando una elevata contaminazione (655 mg/Kg rispetto al massimo previsto dalla normativa di 24 mg/Kg). Per tali analisi l'attore aveva sostenuto una spesa di € 380,01. Vane erano state le richieste di risarcimento avanzate in via stragiudiziale. Parte attrice concludeva chiedendo l'integrale risarcimento del danno lamentato.

Si è costituita in giudizio la società [REDACTED] contestando la domanda di parte attrice in quanto totalmente sfornita di prova in particolare sotto il profilo del nesso eziologico tra il rifornimento effettuato presso il distributore dalla società convenuta ed il danno lamentato, che contestava anche nel quantum, concludendo per il rigetto integrale della domanda di parte attrice.

La causa, istruita con produzioni documentali, prove per testimoni, e CTU è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in atti.

La domanda di parte attrice deve essere accolta.

Premesso che per quanto concerne l'avvenuto rifornimento di carburante presso il distributore della società convenuta la circostanza risulta sufficientemente provata dalle dichiarazioni del teste [REDACTED] e che l'analisi effettuata sul carburante ha evidenziato una contaminazione dello stesso, il CTU ha dato atto che l'origine delle "sostanze appiccicose" inventate all'interno del filtro del carburante sono da considerare con ragionevole certezza (elemento rilevante sul piano eziologico alla luce del principio giurisprudenziale del "più probabile che no") dovute all'ultimo rifornimento effettuato, in considerazione della quantità di carburante immessa, pari al 78% del volume del serbatoio, e alla inverosimile possibilità che il motore potesse funzionare con presente di tali sostanze all'interno del contenuto presente prima del rifornimento.

Alla luce di tali elementi risulta sufficientemente provato che il danno al veicolo sia stato provocato dal carburante contaminato fornito dal distributore della società convenuta.

Ciò posto, deve essere rilevato che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in

tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare la fonte, negoziale o legale, del suo



diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e anche nel caso in cui sia dedotto (come nel caso di specie) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, per violazione dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.

Riportando tale principio al caso di specie, parte attrice ha sufficientemente dimostrato i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, dando prova del nesso causale tra il guasto all'auto e la fornitura di carburante contaminato da parte della società convenuta.

Ricadeva sulla società convenuta l'onere della dimostrazione del proprio corretto adempimento, con l'allegazione di ogni circostanza, nonché dell'esistenza di fatti impeditivi o/o estintivi (quale ad es. l'avvenuto ulteriore e successivo rifornimento di carburante), prova che è totalmente mancata.

Per quanto concerne il quantum debeatur si ritiene equo riconoscere a parte attrice l'importo di € 3.174,51 per gli interventi riparatori e sostitutivi eseguiti sulla vettura di parte attrice, oltre ad un importo a titolo di fermo tecnico che si ritiene equo quantificare in € 500,00.

Parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di € 3.174,51, oltre interessi legali dalla domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Le spese di CTU sono poste a definitivo carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna la [REDACTED], come in atti, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.174,51, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in complessivi € 1.174,51, di cui € 500,00 per spese ed € 1.000,00 per compensi professionali, oltre 15% spese gen., oltre Iva e Cpa come per legge.

Pone le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in PISA il 14-10-2024



Sentenza n. 461/2024 pubbl. il 17/10/2024
RG n. 1494/2016
Repert. n. 635/2024 del 17/10/2024
Sentenza n. cronol. 4203/2024 del 17/10/2024

Il Giudice di Pace

[REDACTED]
CECCARINI

